

# DOING BUSINESS IN ITALY



**HLB** Synergia Consulting Group


International contact partners

Andrea De Vecchi - Milan - [andrea.devecchi@synergiaconsulting.it](mailto:andrea.devecchi@synergiaconsulting.it)

Marcello Rabbia - Turin - [marcello.rabbia@synergiaconsulting.it](mailto:marcello.rabbia@synergiaconsulting.it)

Via Dante 14 20121 Milano · Italy

Telephone: +39 02 862895 Fax: +39 02 864198 E-mail: [info@synergiaconsulting.it](mailto:info@synergiaconsulting.it) Web: [www.synergiaconsulting.it](http://www.synergiaconsulting.it)

HLB Synergia Consulting Group is a member of  International. A world-wide organization of accounting firms and business advisers

**HLB** Synergia Consulting Group

Certified Public Accountants Business Advisors Tax Lawyers (Italy)

# Prefazione

Questa pubblicazione è stata redatta per l'uso da parte di clienti, soci e personale degli studi associati a Synergia Consulting Group S.r.l. e ad HLB International.

E' stata progettata per fornire informazioni di carattere generale nello svolgimento di attività economiche in Italia e non ha lo scopo di essere esaustiva sugli argomenti trattati. Dunque prima di assumere decisioni basate sugli argomenti trattati potete contattare uno degli studi di Synergia Consulting Group elencati nell'ultima pagina o la sede della società. Synergia Consulting Group S.r.l. non assume alcuna responsabilità per decisioni assunte sulla base del solo contenuto della pubblicazione. Le informazioni esposte sono aggiornate a Novembre 2004.

## HLB in Italia

International contact partners:

Andrea De Vecchi - Milano - [andrea.devecchi@synergiaconsulting.it](mailto:andrea.devecchi@synergiaconsulting.it)  
Marcello Rabbia - Torino - [marcello.rabbia@synergiaconsulting.it](mailto:marcello.rabbia@synergiaconsulting.it)

## Synergia Consulting Group

*Società tra Professionisti*

Via Dante 14  
20121 Milano Italia  
Telefono: +39 02 862895  
Fax: +39 02 864198  
E-mail: [info@synergiaconsulting.it](mailto:info@synergiaconsulting.it)  
Web: [www.synergiaconsulting.it](http://www.synergiaconsulting.it)

*I contributi*

*Redazione e coordinamento generale:*

Francesco Marconi - Studio De Vecchi Holzmilller & Associati

*I vari capitoli sono stati curati da:*

Studio Commercialisti Modena di Modena  
Studio De Vecchi - Holzmilller & Associati di Milano  
Studio Fazzini e Partners di Firenze  
Studio Garozzo di Catania  
Studio Gerla Associati di Milano  
Studio Palandri di Roma  
Studio Palea di Torino - Milano  
Studio Piana-Iluzzi-Quierolo-Trabattoni di Genova  
Studio Preverin Lovecchio e Associati di Bari  
Studio Rizza di Tolmezzo - Udine

# Indice

	Pagina		Pagina
<b>PREFAZIONE</b>	1	5.9 Imposta sulle successioni e donazioni	29
<b>1 HLB International</b>	3	5.10 Il regime dell'esercizio della navigazione	29
<b>2 Informazioni generali</b>		5.11 Adempimenti fiscali	30
2.1 Geografia e popolazione	4	<b>6 Studi Associati</b>	32
2.2 Istituzioni politiche	4		
2.3 Economia	5		
<b>3 Investire in Italia</b>			
3.1 Le agevolazioni fiscali e gli incentivi all'investimento	6		
3.2 La Legislazione del lavoro	8		
3.3 Le agevolazioni legate alle politiche del lavoro	9		
3.4 Gli investimenti immobiliari	10		
<b>4 Tipologie di attività e forme giuridiche</b>			
4.1 Premessa	12		
4.2 Costituzione di una società	14		
4.3 Requisiti legali, contabili e di revisione	16		
4.4 Costituzione di una succursale in Italia	18		
4.5 Adempimenti contabili e societari	19		
4.6 Il trust in Italia	19		
<b>5 Tassazione</b>			
5.1 Struttura generale	21		
5.2 Imposta sul reddito delle società e degli altri enti giuridici (IRES)	21		
5.3 Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)	24		
5.4 Imposta sul reddito dei soggetti non residenti	25		
5.5 IRAP	25		
5.6 IVA	26		
5.7 ICI e altri tributi locali	28		
5.8 Imposta di registro	28		

## 1. HLB International

HLB International è una organizzazione internazionale di studi di commercialisti e di revisori contabili, che forniscono ai clienti servizi completi e mirati di consulenza fiscale, commerciale, finanziaria, legale e gestionale oltre a quelli di controllo contabile.

Costituita nel 1969, HLB assiste i propri clienti nella conduzione delle loro attività commerciali in oltre 100 nazioni, attraverso 1600 associati e 10.440 impiegati distribuiti in oltre 430 uffici.

Per informazioni aggiornate e assistenza sulla conduzione di attività commerciali di respiro internazionale potete rivolgervi ai partners HLB Synergia elencati a pag. 32.

HLB International  
Executive Office  
21 Ebury Street  
London SW1W 0LD  
UK  
Telephone: + 44 (0) 20 7881 1100  
Fax: + 44 (0) 20 7881 1109  
Email: mailbox@hlbi.com  
Website: www.hlbi.com

HLB International è una organizzazione internazionale di studi di commercialisti e di revisori contabili, ognuno dei quali è un'entità legale separata ed indipendente e come tale non ha responsabilità per atti ed omissioni di alcun altro membro. HLB International Limited è una società inglese a responsabilità limitata da garanzia che coordina le attività internazionali di HLB International ma non offre servizi professionali a clienti.

Di conseguenza, HLB International Limited non ha responsabilità per atti ed omissioni di alcun membro dell'organizzazione HLB International, e viceversa.

## 2. Informazioni generali

### 2.1 Geografia e popolazione

L'Italia è una lunga penisola (1.300 chilometri da Nord a Sud) situata nell'Europa meridionale, al centro del Mar Mediterraneo, confinante a Nord con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia, mentre il resto dello Stato risulta bagnato dal mare. Il territorio Italiano comprende numerose isole, le più grandi delle quali sono la Sicilia e la Sardegna.

La superficie complessiva è pari a 301.336 kmq, gli abitanti (2003) risultano essere 57,3 milioni, con una densità media di 192 abitanti per chilometro quadrato.

Il clima è mite e temperato, con stagioni ben delineate, grazie anche alla catena alpina che costituisce una barriera naturale dal Nord Europa.

Il Nord Italia presenta un clima abbastanza rigido d'inverno e caldo d'estate, mentre il Sud e le Isole presentano un clima più secco e caldo, con inverni miti.

La lingua ufficiale è l'Italiano: esistono regioni bilingue, dove vengono parlati il tedesco, il francese e lo sloveno.

La religione maggiormente praticata è quella cattolica.

La capitale è Roma: tra le altre maggiori città si contano Milano, Torino, Napoli, Bologna, Firenze, Catania e Genova.

La valuta è l'Euro.

### 2.2 Istituzioni politiche

L'Italia è una Repubblica parlamentare, suddivisa amministrativamente in 20 regioni, 103 province, ed oltre 8.000 comuni.

Il Presidente della Repubblica, capo dello Stato, viene eletto dal Parlamento, dura in carica 7 anni e, tra le funzioni esercitate, indice le elezioni, promulga le leggi, ratifica i

Trattati internazionali e detiene il Comando delle Forze Armate.

Il potere legislativo nazionale è affidato al Parlamento, composto da due Camere (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) elette a suffragio universale dal popolo ogni 5 anni; solo in casi eccezionali il Governo può legiferare direttamente.

Gli enti locali dello Stato possono legiferare nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione, e nei limiti delle norme-quadro nazionali.

Il potere esecutivo è nelle mani del Governo, composto da un presidente del Consiglio (eletto dal Parlamento e nominato dal Presidente della Repubblica), da un Vicepresidente e da 23 Ministri: l'attività esecutiva viene collegialmente svolta dal Consiglio dei Ministri, presieduta dal presidente del Consiglio stesso.

Il potere giudiziario è ripartito tra:

- *giurisdizione ordinaria*, esercitata dai magistrati ordinari ed operante nel settore civile e penale;
- *giurisdizione amministrativa*, esercitata dai tribunali amministrativi regionali (TAR) e dal Consiglio di Stato;
- *giurisdizione tributaria*, esercitata dalle Commissioni Tributarie provinciali e regionali;
- *giurisdizione contabile*, esercitata dalla Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica;
- *giurisdizione militare*.

Il potere giudiziario ha come livello ultimo di giudizio la Corte di Cassazione, che opera quale giudice di legittimità e non di merito.

La Corte Costituzionale, infine, si esprime sul conflitto tra le norme di legge e la Costituzione Repubblicana.

Nel contesto internazionale, l'Italia è paese fondatore e membro della Comunità Europea (Trattato di Roma del 1957).

### 2.3 Economia

L'Italia risulta essere la sesta potenza economica mondiale in termini di prodotto interno lordo, pari nel 2003 a 1.301 miliardi di Euro: il reddito pro-capite nel 2003 è stato pari a 22.380 Euro.

L'inflazione nel 2003 è stata pari al 2,8%.

Tra i settori più sviluppati dell'industria italiana si evidenziano quello manifatturiero, quello meccanico e delle costruzioni, nonché la chimica e l'industria dei mezzi di trasporto. Un rilevante contributo alla ricchezza nazionale viene, in particolare, dal comparto del "made in Italy" (lavorazioni tessili, produzione di abbigliamento e calzature, settore agroalimentare e design), conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.

È di assoluto rilievo anche il ruolo svolto dal turismo: l'Unesco ha rilevato come l'Italia detenga il maggiore patrimonio culturale del mondo.

Un tratto saliente dell'economia italiana è l'elevata propensione all'imprenditorialità che si riflette, in rapporto agli altri paesi industrializzati, nell'esistenza di un numero rilevantissimo di piccole e medie imprese: il 98% degli oltre 4 milioni di imprese impiega meno di 19 addetti (la media è di 3,98 addetti per azienda).

Altra rilevante peculiarità dell'economia Italiana è lo sviluppo dei cd "distretti industriali", aree geografiche nelle quali si concentrano, in stretti rapporti di relazioni economiche, numerose aziende appartenenti allo stesso settore, ognuna specializzata in una specifica fase della filiera produttiva: si contano oggi sul territorio dello Stato oltre 200 distretti.

Grazie a queste aggregazioni, i settori interessati mantengono una elevata flessibilità ed un alto livello di specializzazione ed innovazione.

La favorevole posizione geografica al centro del Mar Mediterraneo, ed i collegamenti infrastrutturali verso i paesi dell'Europa consentono all'Italia di porsi come crocevia negli scambi internazionali, ponte naturale tra l'Europa e l'Africa.

Gli investimenti risultano favoriti dalla marcata industrializzazione presente al Nord e dalle esistenti agevolazioni, anche comunitarie, volte a favorire lo sviluppo economico del Sud.

L'adesione alla Comunità Europea prevede, infine, la libera circolazione di cittadini, beni, servizi e capitali tra l'Italia e gli altri 24 Stati membri, creando così un unico mercato economico di dimensioni continentali.

# 3. Investire in Italia

## 3.1 Le agevolazioni fiscali e gli incentivi all'investimento

### 3.1.1 Premessa

Gli aiuti alle imprese possono avere natura comunitaria, nazionale o regionale.

### 3.1.2 Le agevolazioni comunitarie

La politica dell'Unione Europea, è attuata attraverso i cosiddetti "fondi strutturali", che sono finalizzati a promuovere lo sviluppo delle regioni più arretrate.

I fondi strutturali sono:

- FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale): finanzia infrastrutture, investimenti produttivi destinati a creare occupazione, progetti di sviluppo locale ed interventi a favore delle piccole e medie imprese;
- FSE (Fondo Sociale Europeo): promuove l'inserimento professionale dei disoccupati e dei gruppi svantaggiati, fornendo in particolare sostegno alla formazione ed incentivi per la creazione di posti di lavoro;
- SFOP (Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca): ha come obiettivo l'ammodernamento del settore;
- FEAOG (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia): finanzia iniziative di sviluppo rurale e fornisce aiuti agli agricoltori.

I fondi strutturali europei perseguono obiettivi prioritari ed individuano diverse Zone obiettivo (in particolare, 1, 2 e 3).

Le regioni del Sud Italia rientrano prevalentemente tra le zone obiettivo 1; l'unica eccezione è rappresentata dalla regione Abruzzo che rientra tra le Zone obiettivo 2.

Il 70% dei fondi strutturali è destinato alle zone Obiettivo 1.

L'intensità massima di aiuto per le Zone obiettivo 1 è pari al 35% ESN (\*) + 15% ESL (\*\*) per le Piccole e Medie Imprese (PMI) ed al 35% ESN per le Grandi imprese.

(\*) Equivalente Sovvenzione Netto: rappresenta l'effettivo beneficio per l'impresa considerata anche l'imposizione fiscale, oltre agli elementi relativi al calcolo dell'ESL.

(\*\*) Equivalente Sovvenzione Lordo: rappresenta il valore nominale dell'aiuto concesso, espresso in percentuale dell'investimento ammissibile.

### 3.1.3 Le Agevolazioni Nazionali

#### 3.1.3.1 Legge 488/92

Il principale strumento di accesso alle agevolazioni nazionali, finalizzato al sostegno del settore privato per le aree in ritardo, è rappresentato dalla legge n. 488 del 19 dicembre 1992.

Gli investimenti ammissibili sono:

- progettazione e studi: nel limite del 5% della spesa complessiva;
- terreno: nel limite del 10% della spesa complessiva;
- opere murarie e assimilate;
- macchinari, impianti ed attrezzature;
- software;
- licenze e brevetti per prodotti e processi produttivi.

La legge contempla vari bandi tematici ed, in particolare:

#### Industria e Servizi

I beneficiari del bando sono: le imprese industriali dei comparti manifatturiero, delle attività estrattive, edili, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua e le imprese di servizi reali all'industria.

#### Turismo

I beneficiari sono: le agenzie di viaggio e le PMI operanti nel settore turistico. Sono finanziati i progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di una nuova unità ricettiva, oppure all'ampliamento di strutture già esistenti.

#### Commercio

Beneficiari sono: gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, all'ingrosso e i centri di distribuzione gestiti da singole imprese o da consorzi ed associazioni; le società commerciali di vendita per corrispondenza; le imprese operanti nel settore del commercio elettronico.

Sono finanziati gli investimenti destinati ad accrescere l'efficienza della rete distributiva.

#### Ambiente

I beneficiari sono: le imprese industriali dei comparti manifatturiero, delle attività estrattive, edili, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua e le imprese di servizi reali all'industria.

E' finanziata la realizzazione di programmi di investimento diretti al contenimento dell'impatto ambientale delle attività produttive.

#### Artigiani

I beneficiari sono: le aziende iscritte all'albo delle imprese artigiane appartenenti ai settori estrattivo, manifatturiero, edile, della produzione e distribuzione sul territorio dell'energia elettrica, di vapore, acqua calda e dei servizi, con eccezione delle imprese appartenenti ai settori sensibili ed esclusi dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

#### Isole minori

Riguarda l'agevolazione ad attività produttive localizzate presso le isole minori del territorio nazionale, individuate dalla circolare attuativa. L'agevolazione ha natura multisettoriale, essendo finanziabili attività appartenenti al settore manifatturiero, dei servizi, del turismo e del commercio.

#### 3.1.3.2 L. 215/92: Imprenditoria femminile

I beneficiari del bando sono: le ditte individuali il cui titolare sia una donna, società di persone e cooperative (con una presenza minima femminile nella compagine societaria pari ad almeno il 60%) e di capitali (con una presenza minima femminile pari a 2/3 sia in termini di quote di partecipazione che negli organi di amministrazione) di qualsiasi settore produttivo, del commercio e dei servizi.

L'incentivo consiste in un contributo in conto impianti e gli investimenti ammissibili sono:

- studi di fattibilità, entro il limite del 2% dell'investimento complessivo;
- impianti;
- attrezzature, macchinari ed arredi;
- brevetti, licenze e software;
- servizi reali.

#### 3.1.3.3 L'innovazione tecnologica: il PIA (Pacchetto Integrato di Agevolazioni) Innovazione

Si tratta di un sistema agevolativo che consente alle imprese di realizzare un'iniziativa pluriennale di sviluppo attraverso un'unica domanda che permette di accedere ai contributi previsti dalla Legge 46/82 per la parte di "sviluppo precompetitivo" e dalla Legge 488/92 per "l'industrializzazione dei risultati".

L'agevolazione consiste in un finanziamento agevolato pari al 50% dei costi riconosciuti ammissibili per quanto riguarda le spese relative allo sviluppo precompetitivo. Tale finanziamento è integrato da un contributo fino al raggiungimento del 35% in ESN.

#### 3.1.3.4 La Legge 388/2000

La norma dispone l'erogazione di contributi in conto capitale al fine di incentivare investimenti tesi alla riorganizzazione dei processi industriali sfruttando in particolare modo le tecnologie informatiche e telematiche legate alle piattaforme Internet.

L'erogazione dei contributi avviene tramite un meccanismo che dà diritto, a fronte degli investimenti realizzati dall'impresa, ad un credito di imposta avente intensità diversa in relazione alla localizzazione geografica dell'impresa stessa.

Il dispositivo previsto dalla legge estende gli interventi del Fondo per l'innovazione tecnologica al sostegno della nascita e consolidamento delle iniziative imprenditoriali avviate in comparti ad alto potenziale di sviluppo.

### 3.1.4 Il Piano Operativo Regionale

Ciascuna delle regioni comprese nelle Zone obiettivo previste dalla legislazione europea hanno predisposto dei piani operativi regionali (P.O.R.) per dare attuazione alle direttive europee in ordine all'utilizzo dei fondi strutturali.

## 3.2 La Legislazione del lavoro

### 3.2.1 Premessa

Il campo della legislazione del lavoro è stato oggetto di ampia riforma che ha trovato la sua compiuta espressione con l'approvazione della Legge 276/2003 nota come "Riforma Biagi".

La portata di tale riforma è estremamente ampia e congegnata in modo tale da prevedere una sua graduale entrata in vigore con la conseguenza che alcuni degli istituti dalla stessa previsti e di seguito analizzati potrebbero trovarsi ancora in via di attivazione o essere soggetti a modifiche od aggiustamenti.

### 3.2.2 Il contratto di lavoro

Il tipo di rapporto che la legge considera "normale", e che si presume sussistere in assenza di diversa e valida scelta delle parti è quello "dipendente a tempo indeterminato". Nell'ottica della tutela del lavoratore, tale contratto, avente natura generale e residuale, non richiede forme particolari; la forma scritta è invece generalmente richiesta per gli altri tipi di contratti.

### 3.2.3 Gli aspetti civilistici e previdenziali

Il datore di lavoro in caso di assunzione è soggetto ad una serie di adempimenti.

All'inizio dell'attività deve essere accesa l'assicurazione per i rischi professionali presso l'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro (INAIL) e devono essere vidimati alcuni registri obbligatori.

L'azienda dovrà inoltre essere iscritta all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) aprendo una posizione previdenziale per il versamento dei contributi dovuti per i propri dipendenti.

All'atto dell'assunzione il datore di lavoro dovrà effettuare le dovute comunicazioni all'INAIL ed all'Ufficio del Lavoro competente. In taluni casi sussistono adempimenti preventivi.

### 3.2.4 La cessazione del rapporto di lavoro

Il recesso dal contratto di lavoro per iniziativa del datore deve essere sempre sorretto da uno specifico motivo, pena l'invalidità dello stesso. La libera recedibilità dal contratto riguarda ipotesi marginali.

Il licenziamento individuale può essere sorretto da ragioni soggettive collegate alla condotta del lavoratore, o da situazioni oggettive, che prescindono dalla sua colpevolezza.

Il licenziamento collettivo può dipendere esclusivamente da cause inerenti l'impresa, quali il ridimensionamento o la trasformazione dell'attività imprenditoriale per motivi economici od organizzativi, ed è sottoposto a particolari procedure sindacali.

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato il lavoratore acquisisce il diritto a percepire il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.).

### 3.2.5 Le diverse tipologie di assunzione e collaborazione

#### Il contratto di lavoro a termine

Per l'applicazione di questo tipo di contratto devono sussistere ragioni di tipo tecnico, produttivo, sostitutivo.

Alla scadenza del termine il rapporto si conclude automaticamente, senza necessità di preavviso o di comunicazione formale.

#### La somministrazione di lavoro

È uno strumento che consente alle aziende di beneficiare di una prestazione lavorativa senza che ciò comporti l'assunzione di tutti gli oneri derivanti da un rapporto di lavoro subordinato. La forza-lavoro viene acquisita attraverso un contratto stipulato con una società somministratrice, che si interpone tra l'effettivo beneficiario della prestazione lavorativa ed il lavoratore.

#### Il part-time

Il part-time consiste in un contratto di lavoro individuale che fissa un orario di lavoro ridotto rispetto a quello stabilito dal legislatore o dai contratti collettivi, con una riduzione proporzionale del trattamento economico

#### Il job sharing

Il job sharing è il contratto di lavoro subordinato con il quale due lavoratori assumono in solido l'impegno ad adempiere un'unica ed identica obbligazione lavorativa nei confronti del datore di lavoro.

#### Il lavoro intermittente o lavoro a chiamata

Attraverso questo tipo di contratto un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo od intermittente, con preavviso nella chiamata.

Tutti i contratti suddetti devono essere stipulati in forma scritta e contenere una serie di indicazioni elencate dalla legge.

### 3.2.6 Le altre forme di collaborazione

#### Il Lavoro a progetto

Le caratteristiche del lavoro a progetto sono:

- *la collaborazione:* deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso;
- *l'autonomia del collaboratore nello svolgimento della attività lavorativa;*
- *il necessario coordinamento con l'organizzazione del committente*
- *l'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione;*
- *la durata determinata o determinabile del contratto.*

In particolare restano esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia gli agenti e i rappresentanti di commercio, le prestazioni occasionali, le professioni intellettuali, i componenti di organi di amministrazione e controllo di società.

#### Le prestazioni occasionali

Per prestazioni occasionali s'intendono i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente sia superiore a 5 mila euro.

## 3.3 Le agevolazioni legate alle politiche del lavoro

### 3.3.1 I crediti d'imposta

Si tratta di un regime di incentivazione che prevede il riconoscimento di un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che aumentano stabilmente il numero dei propri lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari ad € 100 ovvero ad € 150 se l'assunto è di età superiore ai 45 anni. È attribuito un ulteriore contributo di € 300 per le assunzioni nelle aree di cui all'Obiettivo 1 e nelle regioni Abruzzo e Molise.

### 3.3.2 Le assunzioni incentivate per particolari tipologie di lavoratori

L'agevolazione riguarda i datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro, in possesso di particolari requisiti. I benefici consistono in una riduzione dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti e talvolta nell'erogazione di veri e propri contributi finanziari in favore dei datori di lavoro medesimi.

### 3.3.3 I contratti di lavoro speciali

Nel seguito verranno esaminate due forme contrattuali di lavoro subordinato finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani e dei soggetti socialmente più deboli.

#### L'apprendistato

Si possono individuare tre nuove tipologie di rapporti lavorativi con finalità formative:

- l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione o qualificante;
- l'apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale;
- l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta *formazione o specializzante.*

I benefici all'assunzione di apprendisti sono di tipo normativo e di tipo economico.

#### Il contratto di inserimento

Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro a tempo determinato volto a favorire l'integrazione dei lavoratori alle esigenze aziendali attraverso modalità di adattamento al contesto lavorativo, nonché ai relativi processi produttivi.

Il contratto di inserimento può avere ad oggetto qualsiasi attività lavorativa e può essere stipulato per tutti i settori, esclusa la pubblica amministrazione e si rivolge alle determinate categorie di persone.

La legge prevede per il datore di lavoro una serie di incentivi di tipo normativo e di tipo economico.

### **3.4 Gli investimenti immobiliari**

Per la legge italiana sono beni immobili gli edifici, le costruzioni e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo, anche se a scopo transitorio.

Sono previsti rigidi controlli sui beni immobili e sugli atti che ne dispongono l'acquisto o la vendita, e un particolare regime di pubblicità in relazione al trasferimento degli stessi.

#### **3.4.1 La proprietà sui beni immobili**

##### 3.4.1.1 Modi di acquisto a titolo originario

La proprietà sui beni immobili può essere acquistata a titolo originario mediante accessione o per usucapione.

##### L'accessione

Nel caso dell'accessione due o più immobili o parti di essi vengono uniti in modo tale che la separazione non possa farsi senza grave danno; in tal caso in assenza di specifici accordi tra i proprietari la proprietà dell'immobile principale fa acquistare quella dell'immobile accessorio.

##### L'usucapione

L'acquisto mediante usucapione si verifica nel caso di possesso di un immobile detenuto in buona fede da parte di un terzo almeno per venti anni in presenza della contestuale inerzia del titolare del diritto. Al

possessore viene, in tali casi, attribuito il diritto corrispondente (proprietà o diritto reale di godimento), mentre il diritto che non è stato esercitato si estingue

##### 3.4.1.2 Modi di acquisto a titolo derivativo

La proprietà sui beni immobili può essere acquistata a titolo derivativo mediante la stipula di atti che trasferiscano tale diritto o per successione mortis causa.

I contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili devono farsi per scrittura privata o per atto pubblico redatto e sottoscritto da un Notaio con funzioni di pubblico ufficiale.

La forma di pubblicità prevista per tali contratti è la trascrizione, che ha la funzione di dirimere eventuali conflitti tra titolari del diritto e di far prevalere chi tra questi abbia trascritto per primo il suo titolo di acquisto.

La stipula del contratto può essere preceduta da un compromesso (o preliminarare di compravendita)

La successione, per legge o per testamento può aversi a titolo universale, o soltanto per una parte delle proprietà.

#### **3.4.2 Le imposte sugli atti di trasferimento della proprietà**

Gli atti che trasferiscono la proprietà sono soggetti al pagamento di imposte indirette (imposta di registro, catastale e ipotecaria) e dirette. Le imposte indirette vengono determinate in modo proporzionale sulla base del valore catastale dell'immobile stesso. Se la parte venditrice è un privato le imposte sono le seguenti:

- Imposta di Registro, 7% (3% se trattasi di prima casa);
- Ipotecaria, 2% (in misura fissa se si tratta di prima casa);
- Catastale, 1% (in misura fissa se si tratta di prima casa).

Se il venditore è una impresa, l'imposta di registro sarà in misura fissa e non proporzionale e il prezzo sarà soggetto a IVA. In dettaglio:

- Iva al 10% (4% se trattasi di prima casa)

- Imposta di registro in misura fissa: € 129,11;
- Imposta ipotecaria in misura fissa: € 129,11;
- Imposta catastale in misura fissa: € 129,11.

#### **3.4.3 Redditi da detenzione di immobile**

Per le persone fisiche i redditi derivanti dalla proprietà, l'usufrutto o altro diritto reale sui fabbricati sono sottoposti a tassazione sulla base della loro rendita catastale rivalutata, in funzione del periodo di possesso nel corso dell'anno solare, della percentuale di utilizzo dell'immobile. Essi concorrono a formare il reddito complessivo del titolare secondo le regole generali.

Nel caso in cui il proprietario abbia la dimora principale nell'abitazione di proprietà il relativo reddito non è soggetto a tassazione. Per le persone fisiche la plusvalenza derivante dalla cessione di un bene immobile è soggetta a tassazione solo se la vendita avviene prima che siano trascorsi 5 anni dall'acquisto.

Inoltre se l'immobile è stato acquistato usufruendo dei benefici fiscali per l'abitazione principale e viene venduto prima che siano trascorsi 5 anni dall'acquisto, il venditore incorre nella decadenza delle agevolazioni godute e nell'applicazione delle relative sanzioni, salvo che proceda entro un anno all'acquisto di un altro immobile da adibire ad abitazione principale.

Tutti i redditi degli immobili appartenenti a società o relativi ad imprese commerciali, assumono la natura di reddito di impresa e concorrono a formare il reddito complessivo.

I redditi derivanti dalla locazione di immobili concorrono alla formazione del reddito complessivo del titolare.

In particolare i redditi degli immobili non strumentali concorrono a formare il reddito dell'impresa sulla base del reddito catastale o, se locati, sulla base del canone di locazione percepito.

#### **3.4.4 L'ICI (Imposta comunale sugli immobili)**

L'ICI è un'imposta comunale il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi gli immobili strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa (v. infra 5.7).

#### **3.4.5 Affitto di immobili (locazione)**

##### Modalità di affitto di immobili e forme contrattuali

La normativa prevede due tipologie di contratti:

##### ▪ contratti di locazione a canone libero

Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, rinnovati per un periodo di ulteriori quattro anni (6 + 6 nel caso di locazione di locali ad uso commerciale). Il rinnovo automatico non avviene se ricorrono particolari condizioni di necessità del proprietario

##### ▪ contratti a canone concordato

Le parti possono stipulare contratti di locazione concordandone la durata (in ogni caso non inferiore a tre anni e rinnovabile per non più di due volte) ed il canone (regolato da accordi locali tra i sindacati dei proprietari e degli inquilini).

Il Legislatore ha previsto una serie di sconti fiscali per questa tipologia contrattuale.

##### Imposte sulla locazione

Il contratto di affitto deve essere registrato entro 30 giorni ed è sottoposto all'applicazione della tassa di registro proporzionale, pari al 2% del canone annuo con un minimo di € 51,65; l'obbligo della registrazione è previsto per tutti i contratti di locazione ed affitto di beni immobili di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno. I contratti soggetti a Iva scontano invece l'imposta di registro in misura fissa pari a € 129,11.

# 4. Tipologie di attività e forme giuridiche

## 4.1 Premessa

L'Italia offre una vasta possibilità di scelta tra differenti forme giuridiche per fare impresa. E' necessario pertanto individuare quale sia, sotto il profilo organizzativo, la forma più idonea di impresa, tenuto conto anche degli scopi che si intendono perseguire, del capitale che si vuole impegnare, del grado di responsabilità che ciascuna forma giuridica comporta, delle diverse implicazioni fiscali ed infine della complessità degli adempimenti contabili ed organizzativi.

### La Ditta Individuale

La ditta individuale è un'impresa che fa capo ad un solo titolare.

L'imprenditore che promuove l'attività ne è responsabile anche economicamente, risponde cioè dei debiti contratti dalla ditta con il proprio patrimonio personale, presente e futuro.

Nel caso vi siano familiari (parenti del titolare dell'impresa fino al 3° grado nonché gli affini entro il 2° grado) che collaborano nell'azienda, questa si configura come **impresa familiare**, di cui comunque rimane responsabile il solo titolare, cui spetta almeno il 51% del reddito d'impresa (il collaboratore familiare non partecipa alle perdite).

Questa forma giuridica si adatta molto bene a piccole attività e permette l'accesso a forme di finanziamento agevolato.

### Le Società di Persone

#### La Società Semplice

La società semplice costituisce la forma più elementare di società di persone.

La caratteristica fondamentale è data dal fatto che essa può avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività economiche lucrative non commerciali.

La sfera di applicazione delle società semplici può estendersi, pertanto, alla gestione di patrimoni immobiliari, all'esercizio di attività professionali in forma associata e attività agricole, con alcune limitazioni, in

particolare la società non può avere ad oggetto il mero godimento di beni, ma l'esercizio comune e concreto di attività economica.

Altra caratteristica è la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, anche se può escludersi, con apposito patto, la responsabilità dei soci che non hanno poteri di rappresentanza.

Nella società semplice il creditore potrà soddisfarsi sia sul patrimonio della società, sia sul patrimonio dei soci illimitatamente responsabili.

#### La Società in nome collettivo (S.n.c.)

La società in nome collettivo (S.n.c.) è un tipo di società di persone che può essere utilizzato sia per l'esercizio di attività commerciale, sia per l'esercizio di attività non commerciale.

Per queste società non esiste un limite minimo di capitale sociale e tutti i soci hanno responsabilità illimitata.

Tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, ma a differenza di quanto previsto per la società semplice i soci godono del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. L'eventuale patto contrario non produce effetto nei confronti dei terzi.

#### La Società in accomandita semplice (S.a.s.)

E' possibile costituire una società di persone con differenti livelli di responsabilità per le obbligazioni sociali, dando vita ad una società in accomandita semplice (S.a.s.).

Questa società è caratterizzata infatti dalla presenza di due categorie di soci:

- gli accomandatari, ai quali spetta in via esclusiva l'amministrazione e la gestione della società ed hanno una responsabilità illimitata e solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali;
- gli accomandanti, che rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, a condizione che non si intromettano nell'amministrazione della società.

Tale forma giuridica ben si adatta all'imprenditore che voglia coinvolgere

nell'attività di impresa nuovi soci che abbiano l'intenzione di apportare capitali mantenendo un rischio di impresa limitato a quanto conferito.

### Le Società di Capitali

#### La Società per Azioni (S.p.a.)

La società per azioni (S.p.a.) costituisce sul piano normativo il prototipo delle società di capitali, ed è la forma societaria che meglio si adatta a cospicui investimenti di capitale. E', inoltre, la forma obbligatoria da assumere per le società che intendono quotarsi in borsa.

La società per azioni è caratterizzata dalla presenza di due elementi fondamentali, la responsabilità limitata di tutti i soci e la divisione del capitale in azioni.

La società deve essere costituita per atto pubblico, dal quale devono risultare le parti del contratto sociale, che possono essere sia persone fisiche che giuridiche.

Il capitale minimo di partenza della società per azioni deve essere non inferiore a centoventimila euro, salva la maggiorazione di tale minimo di legge per talune società in relazione alla natura, alle dimensioni e ai riflessi sul mercato dell'attività che la società si propone di compiere.

Non è necessario che la partecipazione al capitale della società corrisponda ai conferimenti di ciascun socio. Le proporzioni di versamenti capitale, utili e diritti amministrativi (voto) non debbono necessariamente corrispondere.

L'amministrazione delle società per azioni può essere organizzata secondo tre modelli distinti:

- *tradizionale*
- *monistico*
- *dualistico*

Nel modello tradizionale, agli amministratori è demandato il compito di gestire la società.

La competenza gestoria attribuita agli amministratori ha carattere generale e comprende tutti gli atti necessari al conseguimento dell'oggetto sociale, che non siano espressamente riservati dalla legge o

dall'atto costitutivo alla competenza di altri organi.

Nel sistema dualistico, invece, le competenze gestorie sono affidate ad un consiglio di gestione, eletto dal consiglio di sorveglianza, che a sua volta è eletto dall'assemblea.

Nel sistema monistico, la disciplina dell'amministrazione non incontra modifiche di rilievo, è piuttosto il sistema di controllo ad esserne innovato, esercitato da un Comitato costituito all'interno del Consiglio di amministrazione.

Un elemento caratterizzante è rilevabile nel sistema di controllo contabile, che può essere affidato ad un revisore contabile o al collegio sindacale, mentre nelle società "aperte" è necessaria la presenza di una società di revisione.

#### La Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)

La società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) è una società per azioni nella quale il potere di gestione spetta ad amministratori permanenti cui incombe, come contropartita della loro posizione preminente, la responsabilità illimitata, anche se sussidiaria, per le obbligazioni sociali.

La caratteristica peculiare consiste nella coesistenza di due diversi gruppi di azionisti:

- i soci accomandatari, amministratori di diritto, personalmente e illimitatamente responsabili;
- i soci accomandanti, esclusi dall'amministrazione e responsabili limitatamente al proprio conferimento.

#### La Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

La società a responsabilità limitata (S.r.l.) è un modello societario destinato ad imprese di dimensioni più ridotte rispetto alla S.p.a. e la partecipazione sociale è connotata da un profilo personalistico.

Infatti, la compagine sociale di norma è composta da un numero limitato di soci, che non sono responsabili personalmente per le obbligazioni sociali, anche se hanno agito in nome e per conto della società.

La legislazione italiana in vigore dal primo gennaio 2004 ha regolato in modo innovativo la società a responsabilità limitata, la quale oggi rappresenta uno schema estremamente flessibile, che i soci possono modellare per il perseguimento dei propri specifici obiettivi economici.

Il capitale sociale minimo da sottoscrivere è fissato in 10.000 euro e la società deve essere costituita per atto pubblico, dal quale devono risultare le parti del contratto sociale, che possono essere sia persone fisiche che giuridiche.

Le quote di partecipazione alla società possono essere non proporzionali ai conferimenti apportati dai soci.

E' possibile limitare la circolazione delle quote sino a prevederne il divieto; in tal caso ciascun socio ha diritto di recedere dalla società, ottenendo il rimborso della propria quota di partecipazione.

La disciplina dell'amministrazione gode della stessa flessibilità; è infatti possibile prevedere un Amministratore Unico od un Consiglio d'Amministrazione, con forma di amministrazione congiunta o disgiunta.

E' possibile inoltre che un socio possa avere diritti di amministrazione speciali *ad personam*.

In tema di controllo legale dei conti, l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un Collegio Sindacale o di un revisore. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria qualora il capitale sociale sia pari o superiore

a centoventimila euro o vengano superati altri parametri fissati dalla legge.

Da ultimo la società a responsabilità limitata può emettere titoli di debito simili alle obbligazioni (che restano appannaggio esclusivo delle sole S.p.a. e S.a.p.a.). Questi titoli, a differenza delle obbligazioni, possono essere sottoscritti solo da investitori professionali.

### Altre tipologie di società

È prevista la possibilità di costituire ulteriori tipi di società, nelle forme di società cooperative a responsabilità limitata, di società cooperative a responsabilità illimitata e di società di mutua assicurazione, tutte aventi scopo mutualistico. Esse, cioè, hanno lo scopo di fornire direttamente ai soci beni, servizi o lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato.

Infine tutte le società, tranne le società semplici, possono avere uno scopo consortile, cioè quello di coordinare le attività economiche con oggetto analogo od affine di più imprenditori o lo svolgimento di determinate fasi di produzione delle rispettive imprese.

## 4.2 Costituzione di una società

### 4.2.1 Formalità per la costituzione e l'avvio dell'attività

#### Società di capitali

La società a responsabilità limitata (S.r.l.), come la società per azioni (S.p.A.) può essere costituita mediante un contratto tra due o più soggetti, persone fisiche o giuridiche, ovvero mediante atto unilaterale (S.r.l. o S.p.A. unipersonale).

In entrambi i casi l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico con l'intervento di un notaio.

Come regola generale, il processo di costituzione di una società di capitali si compone dei seguenti passaggi:

- 1) Predisposizione dello statuto;
- 2) Versamento di almeno il 25% del capitale sociale (100% in caso di S.r.l. unipersonale o di S.p.A. unipersonale) presso un conto corrente bancario vincolato; nel caso di una S.r.l. il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo corrispondente di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria;
- 3) Valutazione degli eventuali conferimenti di beni in natura o di crediti da parte di un perito iscritto nel registro dei revisori contabili (le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate);
- 4) Sottoscrizione per intero del capitale sociale e rogito dell'atto pubblico costitutivo avanti un notaio;
- 5) Trasmissione dell'atto costitutivo e dello statuto all'ufficio del registro imprese da parte del notaio;
- 6) Iscrizione della società presso il registro imprese;
- 7) Eventuali autorizzazioni governative richieste per particolari attività.

La società acquista la personalità giuridica con l'iscrizione al registro delle imprese. Per le operazioni compiute prima sono illimitatamente e solidamente responsabili coloro che hanno agito ed i soci che hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento degli atti.

L'atto costitutivo deve indicare obbligatoriamente:

- il cognome e nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la

ciudadanza di ogni socio ed, in particolare nel caso di S.p.A., anche il numero di azioni assegnate a ciascuno di essi;

- la denominazione e il comune dove è situata la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  - l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
  - l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
  - i conferimenti e la quota di partecipazione di ciascun socio nelle S.r.l.; il numero, il valore nominale, le caratteristiche e le modalità di emissione e di circolazione delle azioni nelle S.p.A.;
  - il valore attribuito ai crediti ed ai beni in natura conferiti;
  - le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili ed i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori nelle sole S.p.A.;
  - le norme relative al funzionamento della società, l'amministrazione e la rappresentanza e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile nelle S.r.l.; il sistema di amministrazione prescelto, il numero degli amministratori e dei sindaci, il potere degli amministratori e l'individuazione di quelli tra questi ai quali spetta la rappresentanza, la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei consiglieri di sorveglianza ed eventualmente del soggetto al quale è demandato il controllo contabile nelle S.p.A.;
  - l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese di costituzione, poste a carico della società ed, in particolare nelle S.p.A., la durata della società.
- Il beneficio della responsabilità limitata è esteso anche alle società di capitali unipersonali a condizione che:
- in fase di costituzione, sia stato versato l'intero capitale sociale sottoscritto;
  - ove la pluralità dei soci venga meno nel corso della vita della società, i versamenti ancora dovuti siano effettuati entro 90 giorni;
  - venga depositata presso il registro imprese, a cura degli amministratori o

Caratteristiche delle principali forme societarie

	S.p.a.	S.r.l.	S.n.c.	S.a.s.
Tipologia di società	Imprese di medie e grandi dimensioni / Imprese quotate in borsa	Piccole e medie imprese con un limitato numero di soci	società di persone per l'esercizio di attività commerciale e non commerciale	società di persone per l'esercizio di attività commerciale e non commerciale
Capitale sociale minimo	€ 120.000	€ 10.000	Nessun limite	Nessun limite
Responsabilità per le obbligazioni sociali	Limitata al patrimonio della società	Limitata al patrimonio della società	Illimitata per tutti i soci	Illimitata per i soci accomandatari Limitata per i soci accomandanti
Organo di controllo	Obbligatorio	Facoltativo / Obbligatorio se superati determinati limiti	Non previsto	Non previsto

dell'unico socio, una dichiarazione contenente le generalità di tale unico socio entro 30 giorni dalla sua iscrizione nell'apposito libro.

#### Società di persone

La costituzione di una società di persone deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e l'iscrizione dell'atto costitutivo presso il registro delle imprese è condizione di regolarità della società, non della sua esistenza.

#### 4.2.2 Libri sociali

##### Società di capitali

Le società di capitali devono tenere i seguenti libri sociali:

- il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nominativo dei titolari delle azioni o quote, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti effettuati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee (per le S.p.A.) o il libro delle decisioni dei soci (per le S.r.l.), nei quali devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di gestione (per le S.p.A.) o il libro delle decisioni degli amministratori (per le S.r.l.);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e/o il libro del soggetto incaricato del controllo contabile (per le S.p.A.) o il libro delle decisioni del Collegio sindacale o del revisore (per le S.r.l.);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo (solo per le S.p.A.), se questo esiste.

Nel caso in cui siano state emesse obbligazioni occorre anche tenere:

- il libro delle obbligazioni ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee degli obbligazionisti.

Qualora una S.p.A. abbia emesso particolari strumenti finanziari diversi dalle azioni, deve essere tenuto un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi

e di quelli estinti, le generalità dei titolari di quelli nominativi ed i trasferimenti ed i vincoli ad essi relativi.

I libri sociali, prima di essere messi in uso, devono essere bollati e numerati progressivamente presso il registro delle imprese o da un notaio.

##### Società di persone

Le società di persone non sono obbligate alla tenuta di libri sociali. Nella prassi, tuttavia, viene fatto vidimare un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea su cui trascrivere l'approvazione del rendiconto annuale e le decisioni più importanti.

### 4.3 Requisiti legali, contabili e di revisione

#### 4.3.1 Requisiti legali

Tutte le società, così come gli imprenditori individuali, devono essere iscritte al registro delle imprese del luogo ove è la sede principale dell'attività.

Negli atti e nella corrispondenza delle società devono essere indicati gli estremi di iscrizione al registro delle imprese.

È inoltre istituita presso il registro delle imprese un'apposita sezione nella quale sono iscritte le società che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette. Queste ultime, in particolare, devono indicare negli atti e nella corrispondenza la società alla cui attività di direzione e coordinamento sono soggette.

#### 4.3.2 Requisiti contabili

Tutte le società, sia di capitali che di persone, sono obbligate alla tenuta di libri e registri contabili ed a conservare ordinatamente per ciascun affare, in originale, i documenti inviati e ricevuti. Le scritture contabili ed i documenti relativi a ciascun affare devono essere conservati per dieci anni.

A tali adempimenti si accompagna, per le sole società di capitali, l'obbligo annuale di predisposizione del bilancio d'esercizio e del

suo deposito, entro 30 giorni dall'approvazione, presso il registro delle imprese. Le società di persone sono, invece, tenute alla predisposizione di un rendiconto annuale per l'accertamento degli utili e delle perdite, assoggettato a minori formalità, senza obbligo di presentazione presso il registro delle imprese.

La tabella seguente riepiloga la tempistica di approvazione e di deposito del bilancio per le società di capitali.

#### 4.3.3 Requisiti di revisione

##### Soggetti obbligati

Sono soggette al controllo contabile obbligatorio:

- tutte le S.p.A., a prescindere dalle dimensioni e dal ricorso o meno al capitale di rischio
- le S.r.l. con capitale sociale non inferiore ad euro 120.000 (quello minimo previsto per le S.p.A.) o che per due esercizi consecutivi abbiano superato due dei seguenti limiti:
  - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
  - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

##### Soggetto che esercita il controllo contabile

Nelle S.p.A., il controllo contabile è esercitato:

- da una società di revisione iscritta all'albo CONSOB, qualora la S.p.A. sia quotata o controllata da una quotata;
- da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili, ma a cui si applica, limitatamente a tale incarico, la disciplina delle società iscritte all'albo CONSOB, qualora la S.p.A. abbia fatto ricorso al capitale di rischio;
- da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili o da un revisore contabile, nelle altre ipotesi.

Nelle S.p.A. non quotate o controllate da quotate, non facenti ricorso al capitale di rischio e non tenute alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere affidato da statuto al Collegio sindacale. In questo caso, tutti i componenti del Collegio sindacale devono essere iscritti presso il registro dei revisori contabili.

Nelle S.r.l. il controllo contabile, quando obbligatorio ovvero quando adottato facoltativamente dalla società, può essere svolto dal Collegio sindacale o da un revisore contabile. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale.

S.p.A.		S.r.l. (senza collegio sindacale)	
Approvazione del bilancio da parte del C.d.A. e comunicazione del medesimo, unitamente alla relazione sulla gestione, ai sindaci ed al soggetto tenuto al controllo contabile.	Non meno di 30 giorni prima della data dell'Assemblea.	Approvazione del bilancio da parte degli amministratori e deposito del bilancio e dell'eventuale relazione sulla gestione presso la sede sociale.	Non meno di 15 giorni prima della data dell'Assemblea.
Deposito del bilancio, della relazione sulla gestione, della relazione dei sindaci e del soggetto tenuto al controllo contabile presso la sede sociale.	Non meno di 15 giorni prima della data dell'Assemblea.		
Assemblea tenuta all'approvazione del bilancio.	Entro 120/180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	Assemblea tenuta all'approvazione del bilancio.	Entro 120/180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Deposito del bilancio e degli altri documenti presso il registro delle imprese.	Entro 30 giorni dall'Assemblea dei soci	Deposito del bilancio e degli altri documenti presso il registro delle imprese.	Entro 30 giorni dall'Assemblea dei soci

#### Funzioni del controllo contabile

Il soggetto preposto al controllo contabile, il cui incarico ha la durata di 3 esercizi:

- verifica la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio è, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

### 4.4 Costituzione di una succursale in Italia

La sede secondaria in Italia di una società straniera, che non è un'entità legale, si caratterizza principalmente per due elementi:

- la stabilità dell'insediamento: occorre che vi sia un impianto stabile di mezzi destinato allo svolgimento dell'attività dell'impresa o di un ramo di questa;
- la rappresentanza stabile: deve essere individuato un soggetto preposto all'esercizio della sede secondaria che abbia la rappresentanza nei confronti dei terzi.

In presenza di queste fattispecie deve essere chiesta l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, allegando i seguenti documenti:

- copia autentica dell'atto istitutivo di sede secondaria, registrata presso l'ufficio del registro; se i dati relativi alla nomina del rappresentante in Italia non sono contenuti nell'atto istitutivo di sede secondaria, andrà depositato anche il relativo atto di nomina, in copia autentica, registrato presso l'ufficio del registro;
- copia autentica dello statuto sociale della società estera. Nel caso di società con sede legale in uno stato membro della comunità europea, lo statuto può essere sostituito da certificato rilasciato dall'ente dello stato estero che esercita le funzioni corrispondenti al registro delle imprese in Italia.

Dopo l'iscrizione al registro imprese la sede secondaria di una società estera è soggetta agli stessi adempimenti di una società italiana per quanto riguarda i termini di pubblicazione del bilancio e degli altri documenti societari.

#### 4.4.1 Aspetti fiscali

##### Stabile organizzazione

Ai sensi della normativa tributaria italiana, una sede secondaria si qualifica come stabile organizzazione qualora:

- esista una sede fissa di affari in Italia;
- esista un'impresa non residente;
- vi sia un utilizzo della sede fissa in Italia da parte dell'impresa non residente ai fini della sua attività.

Il reddito complessivo di una stabile organizzazione in Italia di una società residente all'estero si determina unitariamente secondo le norme che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa, così come se si fosse proceduto alla costituzione di una società avente sede legale nel territorio italiano.

##### Ufficio di rappresentanza

Qualora la sede di affari sia utilizzata ai soli fini:

- di deposito, esposizione o consegna di beni o merci appartenenti alla società estera;
- di acquistare beni o merci o assumere informazioni per la società estera; ovvero di svolgere attività preparatorie ed ausiliarie all'attività d'impresa della società estera;
- non configura una stabile organizzazione ai fini fiscali.

Ne consegue che la società non residente sarà tassata, ove sussistano dei redditi imponibili, secondo le regole proprie delle persone fisiche e degli enti non commerciali, vale a dire determinando autonomamente i singoli redditi in base alle previsioni normative delle singole categorie di appartenenza.

### 4.5 Adempimenti contabili e societari

#### 4.5.1 La redazione e la tenuta delle scritture contabili

Le scritture contabili possono essere tenute direttamente dall'imprenditore, nei luoghi in cui viene esercitata l'attività, oppure da altri soggetti presso le proprie sedi.

Sono previsti due principali regimi di contabilità obbligatoria a seconda delle caratteristiche dell'impresa e dell'ammontare dei ricavi dichiarati nell'anno precedente, uno ordinario ed uno in forma semplificata adatto a soggetti di piccole dimensioni con un'organizzazione semplice.

#### 4.5.2 La tenuta dei libri e registri contabili

L'imprenditore (sia soggetto individuale che società) è obbligato a tenere libri e registri contabili previsti dal codice civile e dalle norme fiscali.

#### 4.5.3 Il diritto camerale annuale

Il diritto annuale è un tributo che tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese devono versare ogni anno a favore della Camera di Commercio competente territorialmente.

Le società di capitali versano un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato nell'esercizio.

LIBRI CONTABILI	REGISTRI CONTABILI
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Libro giornale:</b> contiene, in ordine cronologico, tutte le operazioni effettuate dall'imprenditore;</li><li>▪ <b>Libro inventari:</b> deve indicare la consistenza dei beni dell'impresa; contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività ed il bilancio.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Registro beni ammortizzabili:</b> contiene la registrazione dettagliata dei beni strumentali relativi all'impresa. Può essere incluso nei libri inventari e giornale.</li><li>▪ <b>Scritture ausiliari di magazzino:</b> indicano i movimenti e le variazioni del magazzino e delle giacenze di fine esercizio. Sono obbligatorie per le imprese che per 2 esercizi consecutivi presentano ricavi superiori a Euro 5.164.568,99 e rimanenze superiori a Euro 1.032.913,80.</li><li>▪ <b>Registro IVA delle fatture emesse:</b> contiene la registrazione delle fatture emesse relative a tutte le operazioni attive dell'impresa;</li><li>▪ <b>Registro IVA dei corrispettivi:</b> è previsto per i commercianti al minuto e contiene la registrazione delle operazioni attive effettuate;</li><li>▪ <b>Registro IVA degli acquisti:</b> vanno annotate le fatture per gli acquisti rilevanti ai fini IVA.</li></ul>

### 4.6 Il Trust in Italia

L'istituto del Trust è stato riconosciuto nell'ordinamento giuridico italiano a seguito dell'entrata in vigore nel 1992 della Legge 16/10/1989 n. 364 di ratifica della Convenzione dell'Aja dell'01/07/1985, che disciplina il diritto applicabile ai Trust ed il loro riconoscimento giuridico.

L'effetto principale della ratifica è la possibilità di formare Trusts "interni", costituiti cioè in Italia e riconducibili a norme nazionali in tutti gli elementi caratterizzanti ad eccezione della norma regolatrice, che può essere quella di un qualunque Stato che abbia provveduto ad emanare una propria disciplina in materia.

Poiché ad oggi l'Italia non si è ancora dotata di una legge specifica che regoli la figura del trust, è concessa al disponente un'ampia libertà di scelta per quanto riguarda la legge regolatrice. Il negozio di costituzione di un Trust stipulato in un paese diverso dall'Italia, ovvero stipulato in Italia ma regolato da una legge estera, rappresenta un atto pienamente legittimo alla stregua di un qualsiasi altro contratto.

Resta fermo il divieto di costituzione e l'illegittimità di trusts costituiti al fine di aggirare norme inderogabili o principi di ordine pubblico vigenti in Italia, quali ad esempio le norme in materia di successione, di fedecommesso o di tutela di eventuali parti lese.

Il disponente, il trustee e il beneficiario

# 5. Tassazione

possono essere persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici e associazioni.

È possibile configurare come trust solo il rapporto che sia stato costituito volontariamente, ovvero con l'espressa intenzione di porre in essere un trust, e l'atto istitutivo deve essere in forma scritta, rispettando eventuali forme obbligatorie di legge previste per specifici contratti.

Non vi sono limiti in relazione ai beni sottoposti al trust e alla nazionalità delle persone coinvolte nel rapporto, e non rileva il fatto che la costituzione del trust avvenga a opera di cittadini di uno Stato che non conosce l'istituto del trust, fermo restando l'obbligo di riferimento ad una legge regolatrice del trust di un Paese che ne sia dotato.

## 5.1 Struttura generale

Il sistema tributario italiano si basa sulle seguenti imposte principali:

- imposte dirette;
- imposta sul reddito delle società e degli altri enti giuridici (IRES);
- imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- Imposta sul valore aggiunto (IVA);
- imposta sulle successioni e sulle donazioni;
- imposte locali: imposta comunale sugli immobili (ICI), etc.;
- imposta di registro e altre imposte indirette sui trasferimenti immobiliari.

## 5.2 L'imposta sul reddito delle società (IRES)

Dal 1° gennaio 2004 i redditi prodotti da società ed enti sono soggetti all'imposta sulle persone giuridiche denominata IRES (Imposta sul reddito delle società).

L'IRES incide su tutti i redditi prodotti nell'ambito dell'attività di impresa.

L'imposta, con aliquota del 33%, si applica sul reddito imponibile (base imponibile) ed è dovuta per ciascun periodo d'imposta.

Per le imprese marittime vi sono specifiche disposizioni per la determinazione della base imponibile.

Il periodo d'imposta è costituito generalmente da 12 mesi e corrisponde con l'anno solare.

Le ritenute eventualmente subite sono sottratte all'imposta determinata in sede di dichiarazione dei redditi.

Se la somma degli acconti versati e delle ritenute subite è superiore all'imposta dovuta, l'eccedenza può essere, a scelta del contribuente, riportata in diminuzione dell'imposta dovuta relativa al periodo d'imposta successivo, chiesta a rimborso ovvero utilizzata in compensazione con eventuali altri debiti d'imposta e previdenziali.

### 5.2.1 Soggetti passivi

Sono soggetti passivi IRES le seguenti società ed enti residenti nel territorio dello Stato:

- Società di capitali
- Società cooperative
- Società di mutua assicurazione
- Enti commerciali pubblici e privati residenti;
- Enti non commerciali pubblici e privati residenti
- Società ed enti non residenti.

Si considerano residenti le società ed enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello Stato italiano:

- la sede legale;
- la sede dell'amministrazione;
- l'oggetto principale dell'attività.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte pagate su tali redditi nei paesi di origine in via definitiva sono ammesse in detrazione dall'imposta netta con specifiche limitazioni.

### 5.2.2 La base imponibile

Il reddito imponibile è determinato tramite l'applicazione di rettifiche in aumento ed in diminuzione all'utile di bilancio secondo criteri previsti ai fini fiscali.

Le perdite fiscali possono essere riportate nei cinque esercizi successivi, con l'eccezione delle perdite realizzate nei primi tre esercizi, che possono essere riportate senza limitazioni temporali. Sono previste specifiche norme anti-abuso.

### 5.2.3 Controlled Foreign Company (CFC)

Il reddito prodotto da impresa, società o altro ente, residente o localizzato in Stati con regime fiscale privilegiato, controllata direttamente o indirettamente da impresa residente, è imputato direttamente al soggetto residente, in proporzione alla partecipazione detenuta. L'amministrazione

finanziaria ha approvato uno specifico elenco dei paesi con regime fiscale privilegiato. La norma si applica anche nel caso in cui la società partecipata detenga una stabile organizzazione in uno dei predetti paesi. Le CFC Rules non si applicano in caso di risposta positiva dell'Amministrazione finanziaria, a seguito di preventiva richiesta (interpello), volta a dimostrare l'esistenza di specifiche condizioni.

#### 5.2.4 Ruling internazionale

Le imprese con attività internazionale possono attivare apposita procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties, al fine di pervenire con l'Amministrazione finanziaria ad un accordo, valido per tre periodi d'imposta, salvo mutamenti alle circostanze di fatto e di diritto risultanti dall'accordo sottoscritto.

#### 5.2.5 Convenzioni internazionali

L'Italia ha stipulato oltre 70 trattati internazionali al fine di evitare la doppia tassazione dei redditi, prodotti in Stati diversi.

#### 5.2.6 Dividendi

I dividendi provenienti da società sia italiane che estere sono imponibili nella misura del 5%; rimangono esclusi i dividendi provenienti da paesi a regime fiscale privilegiato. I dividendi distribuiti all'interno di società di un gruppo che effettui l'opzione per il consolidato fiscale sono completamente esenti da imposte.

#### 5.2.7 Participation exemption

Le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni societarie, a certe condizioni, sono esenti da imposta. Eventuali minusvalenze non sono deducibili. Le condizioni previste dalla legge sono:

- possesso ininterrotto a partire dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello della cessione; si considerano

- cedute prima le partecipazioni acquisite in data più recente (LIFO);
- classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie a partire dal primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato;
- esercizio da parte della società partecipata di una effettiva attività commerciale; sono escluse le società "immobiliari".

I requisiti di cui alle lettere c) e d) devono sussistere sin dall'inizio del periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.

#### 5.2.8 Thin capitalization

E' previsto un limite alla deducibilità degli interessi passivi riguardanti finanziamenti erogati o garantiti da un socio qualificato o da sue parti correlate (società controllate, etc.), qualora l'indebitamento superi di quattro volte la quota di patrimonio netto di pertinenza del socio medesimo o relative parti correlate. La Thin Capitalization Rule non si applica alle imprese il cui volume dei ricavi sia inferiore ad euro 5.164.568,99, salvo il caso di società che esercita in via esclusiva o prevalente attività di assunzione di partecipazioni, nel quale caso si applica comunque.

#### 5.2.9 Pro-rata di indeducibilità degli oneri finanziari

E' un nuovo sistema volto a ridurre la deducibilità degli interessi passivi correlati al possesso di partecipazioni esenti. Se alla fine del periodo d'imposta il valore di libro delle partecipazioni, aventi le caratteristiche della participation exemption, è superiore al patrimonio netto contabile dell'ente possessore, ne consegue l'indeducibilità parziale o totale degli interessi passivi, che residuano dopo avere applicato le disposizioni relative alla thin capitalization. Non concorrono a determinare il pro-rata le partecipazioni in società che hanno optato:

- unitamente con la partecipante, per il consolidato nazionale o mondiale;
- per la tassazione per trasparenza.

#### 5.2.10 Opzione per la trasparenza fiscale

Il regime di trasparenza fiscale è un sistema in base al quale il reddito imponibile della società non è tassato in capo alla società stessa, ma è imputato a ciascun socio, a prescindere dall'effettiva sua percezione, in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili.

Il regime è opzionale e l'opzione deve essere esercitata da tutti i soci.

I requisiti per l'opzione sono i seguenti:

- i soci devono essere tutte società di capitali, società cooperative o società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- ciascun socio deve possedere una percentuale del diritto di voto nell'assemblea e di partecipazione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50%.

Tali requisiti devono sussistere dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. Il periodo di opzione è triennale.

A certe condizioni è prevista la possibilità di optare per tale regime anche quando uno o più soci non sono residenti.

In caso di distribuzione di dividendi, formati con utili maturati nei periodi compresi nel periodo di validità dell'opzione, gli stessi non sono tassati.

L'istituto è applicabile anche alle S.r.l. o cooperative, a condizione che:

- tutti i soci siano esclusivamente persone fisiche, in numero non superiore a 10 per le srl, o a 20 in caso di società cooperative;
- la società partecipata abbia un volume di ricavi non superiore ad euro 5.164.568,99;
- la società non detenga partecipazioni con i requisiti della participation exemption.

#### 5.2.11 Consolidato fiscale nazionale e mondiale

Le società appartenenti allo stesso gruppo possono optare per il consolidamento dei redditi societari.

##### Consolidato fiscale nazionale

Il consolidato fiscale nazionale è un sistema opzionale, avente durata triennale, cui possono accedere i gruppi societari. Per esercitare l'opzione, la legge prevede che la controllante partecipi direttamente o indirettamente in misura superiore al 50% al capitale sociale e agli utili di esercizio della società controllata.

Il regime consiste nel consolidamento dei redditi imponibili, calcolati separatamente da ogni società, che vengono sommati algebricamente, indipendentemente dalle percentuali di partecipazione delle diverse società.

I vantaggi possono essere così riepilogati:

- possibilità di compensare redditi imponibili positivi e negativi;
- la deducibilità degli interessi passivi altrimenti indeducibili per effetto del pro-rata patrimoniale;
- l'esenzione totale dei dividendi distribuiti dalle società appartenenti al "gruppo fiscale".

L'opzione viene esercitata mediante trasmissione di una apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

Non possono esercitare l'opzione le società appartenenti al gruppo che usufruiscono di riduzioni d'aliquota dell'Ires.

Sono richiesti inoltre i seguenti requisiti:

- residenza nello Stato di tutte le società partecipanti alla "fiscal unit";
- identità di periodo d'imposta;
- elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società controllante.

##### Consolidato fiscale mondiale

Il consolidato fiscale mondiale è un sistema opzionale, avente durata quinquennale, in base al quale una società controllante residente in Italia può aggregare proporzionalmente il reddito conseguito da tutte le società partecipate non residenti, per

le quali sussista il requisito del controllo come definito dalla legge in base alla percentuale di partecipazione detenuta nelle società controllate.

Sono richiesti i seguenti requisiti:

- residenza in Italia della società controllante;
- identità di periodo d'imposta, salvo non sia consentito dalla legislazione straniera;
- revisione dei bilanci della società controllante e delle controllate;
- consolidamento obbligato di tutte le società partecipate estere;
- attestazione da parte delle controllate non residenti del proprio consenso alla revisione del bilancio e dell'impegno a fornire ogni collaborazione necessaria per la determinazione dell'imponibile e per adempiere alle richieste della Amministrazione Finanziaria.

Occorre presentare apposito interpello all'Amministrazione finanziaria, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per il valido esercizio dell'opzione.

### 5.3 Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

L'imposta ha carattere personale e progressivo.

Il presupposto di tale imposta, che sarà oggetto di riforma e ridenominata IRE (Imposta sul reddito), è il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle categorie stabilite dalla legge.

Il periodo d'imposta corrisponde all'anno solare.

#### Soggetti passivi

Soggetti passivi del tributo:

- le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato per tutti i redditi posseduti;
- le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato solo per i redditi prodotti nello Stato italiano.

Si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

- siano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente nello Stato;
- abbiano il domicilio nello Stato (per domicilio s'intende la sede principale degli affari ed interessi, anche morali e sociali);
- abbiano la residenza nello Stato (dimora abituale).

#### Base imponibile

L'imposta si applica sul reddito complessivo, cioè sulla somma dei redditi di ogni categoria, depurati da eventuali perdite derivanti dall'esercizio di arti o professioni e/o di imprese commerciali.

Le categorie che concorrono a formare il reddito complessivo sono le seguenti:

- redditi fondiari, inerenti ai terreni e ai fabbricati situati sul territorio italiano;
- redditi di capitale, privi di definizione specifica ma elencati dal legislatore e relativi a proventi da impiego di denaro o di altri beni
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi d'impresa;
- redditi diversi, non conseguiti nell'esercizio di impresa, arti o professioni

#### Determinazione del reddito complessivo e calcolo dell'imposta

Una volta determinato il reddito complessivo lordo si procede all'applicazione di eventuali deduzioni stabilite per legge.

L'imposta lorda viene calcolata applicando al reddito complessivo netto le aliquote crescenti per scaglioni di reddito. Le aliquote attualmente in vigore (anno 2004) sono le seguenti:

Scaglioni di reddito	Aliquote
Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 e fino a € 29.000	29%
Oltre € 29.000 e fino a € 32.600	31%
Oltre € 32.600 e fino a € 70.000	39%
Oltre € 70.000	45%

E' probabile che le aliquote saranno ridotte a tre (23% - 33% e 39%); la riforma dovrebbe avere effetto dal 1 gennaio 2005.

Sull'imposta così calcolata sono previste delle detrazioni d'imposta, generalmente pari al 19% dell'onere sostenuto.

#### Le addizionali regionali e comunali all'Irpef

Oltre all'imposta così calcolata sono previste due addizionali dovute agli enti locali (Regione e Comune) in cui è residente il contribuente persona fisica:

- una addizionale regionale la cui aliquota, deliberata annualmente dalla Regione di appartenenza, è compresa tra un minimo del 0,9% e un massimo del 1,4%;
- una addizionale comunale composta da una prima quota, uguale per tutto il territorio nazionale, fissata annualmente dallo Stato e da una seconda quota, stabilita dal singolo Comune in misura non superiore allo 0,20% annuo.

### 5.4 L'imposta sul reddito dei soggetti non residenti

I soggetti non residenti sono soggetti ad imposta per i redditi prodotti nello Stato italiano.

La legge individua in modo tassativo i casi in cui i redditi posseduti da soggetti non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato

Eventuali contrarie disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate dall'Italia con paesi terzi, prevalgono sulle norme interne.

In taluni casi, le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, limitano l'ammontare delle imposte dovute dai non residenti per i redditi che sono considerati prodotti in Italia.

#### Persone Fisiche

Ai soggetti non residenti sono applicabili due diversi regimi di tassazione in funzione del tipo di reddito:

- Tassazione ordinaria e separata: il prelievo fiscale avviene tramite l'applicazione delle regole dettate per i soggetti residenti salvo alcune limitazioni in ordine a detrazioni e deduzioni
- Tassazione a titolo di imposta: il prelievo fiscale avviene tramite l'applicazione di una ritenuta alla fonte.

#### Società ed enti

Il reddito complessivo delle società ed enti non residenti è formato dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano.

Le società ed enti commerciali non residenti si distinguono tra quelle:

- senza stabile organizzazione nel territorio dello stato;
- con stabile organizzazione nel territorio dello stato.

Per le prime, i redditi prodotti in Italia sono individuabili con gli stessi criteri di territorialità previste per le persone fisiche.

Per le seconde, il reddito complessivo è costituito dal reddito d'impresa, emergente dal conto economico al quale applicare le variazioni fiscali previste per le società commerciali residenti.

A determinate condizioni, si assume che concorrono al reddito della stabile organizzazione anche i redditi conseguiti in Italia dalla casa madre.

### 5.5 L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è un tributo locale il cui gettito spetta alla Regione nel cui territorio sono esercitate le attività produttive oggetto dell'imposta medesima.

Nell'ipotesi in cui i soggetti passivi svolgano la propria attività presso stabilimenti ed uffici situati nel territorio di più Regioni, la ripartizione della base imponibile, e quindi della relativa imposta tra queste ultime, ha luogo in proporzione al costo del personale dipendente operante presso i diversi stabilimenti ed uffici.

#### 5.5.1 Soggetti passivi

Sono soggetti passivi d'imposta:

- le persone fisiche titolari di reddito d'impresa;
- le persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo;
- le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e società semplici esercenti

arti e professioni e le associazioni professionali;

- i produttori agricoli titolari di reddito agrario (individuali o collettivi) ed eccezioni di quelli esonerati dagli adempimenti IVA;
- i soggetti IRES: società e gli enti commerciali residenti, società ed enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica non residenti
- gli enti non commerciali pubblici e privati e le amministrazioni pubbliche

L'imposta non si applica ai fondi comuni di investimento, ai fondi pensione, ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE) e agli incaricati di vendite a domicilio.

Per i soggetti non residenti in Italia l'imposta trova applicazione solo quando l'esercizio dell'attività si sia prolungato per un periodo di almeno tre mesi tramite una stabile organizzazione.

### 5.5.2 La base imponibile e le aliquote

In linea generale l'imposta si applica al valore della produzione netta inteso quale differenza tra i componenti positivi, costituiti dai ricavi delle vendite o prestazioni di servizi, dalle variazioni delle rimanenze (se positive) e gli altri ricavi e proventi, e i componenti negativi, costituiti esclusivamente dal costo per l'acquisto di beni e servizi, dal costo per il godimento di beni di terzi, dalle variazioni delle rimanenze (se negative), dagli ammortamenti, dalle svalutazioni dei crediti e delle immobilizzazioni, dagli accantonamenti per rischi e dagli oneri diversi di gestione ed esclusi i costi sostenuti per il lavoro dipendente, i costi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo occasionale, gli oneri finanziari e gli oneri straordinari di qualunque tipo.

L'aliquota applicata, nella generalità dei casi, è pari al 4,25% salva la facoltà per le Regioni di variare l'aliquota entro il limite dell'1%. E' prevista una deduzione forfetaria determinata per scaglioni con riferimento alla base imponibile oltre ad una deduzione per i dipendenti (verificate determinate condizioni).

Sono previste regole particolari di determinazione della base imponibile per specifiche categorie di soggetti (banche, enti e società finanziarie e imprese di assicurazione) e in taluni casi aliquote diversificate.

## 5.6 Imposta sul Valore Aggiunto

L'IVA è applicata sul "valore aggiunto" nel senso che attraverso un sistema di addebiti per rivalsa e di detrazioni l'imposta colpisce l'incremento del valore che un bene o un servizio subisce nelle singole fasi della produzione e del commercio, fino ad incidere sul consumatore finale su cui pesa interamente l'onere complessivo del tributo.

### 5.6.1 Operazioni soggette ad IVA

L'IVA grava sostanzialmente sulle seguenti operazioni:

- cessioni di beni effettuate in Italia nell'esercizio di imprese o di arti e professioni,
- prestazioni di servizi effettuate in Italia nell'esercizio di imprese o di arti e professioni,
- acquisti intracomunitari di beni da un altro stato membro UE effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni,
- acquisti da paesi esteri di alcuni servizi effettuati in Italia nell'esercizio di imprese o di arti e professioni,
- importazioni di beni da paesi extra UE, effettuate da chiunque.

Ai fini IVA, inoltre, si considera "Italia" il territorio della Repubblica italiana con esclusione dei Comuni di Livigno, Campione di Italia e delle acque del Lago di Lugano ricadenti in territorio italiano.

Non a tutte le operazioni suddette effettuate nel territorio dello Stato Italiano si applica comunque l'IVA. Alcune operazioni sono infatti "esenti" dall'imposta, mentre altre sono "fuori dal campo di applicazione dell'IVA".

Speciali accordi si applicano ai beni importati in Italia dalla Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino.

### 5.6.2 Aliquote applicabili

L'aliquota ordinaria è del 20%. In aggiunta a quella ordinaria vi sono due aliquote ridotte, del 10% e del 4%, e l'aliquota "zero" che si applica ad alcune operazioni cosiddette "non imponibili" (esportazioni di beni, prestazioni di alcuni servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, cessioni di beni verso altro stato membro UE, prestazioni di alcuni servizi connessi alle cessioni di beni verso altro stato membro UE).

### 5.6.3 Adempimenti

#### Registrazione ai fini IVA

Nel caso che un soggetto (persona fisica, società di persone, società di capitali, ente) intenda effettuare in Italia, nell'esercizio di impresa o di arte o professione, un'operazione rilevante dal punto di vista dell'IVA italiana, questo ha l'obbligo di richiedere una partita IVA italiana prima di porre in essere tale operazione.

Se l'operatore straniero ha in Italia una stabile organizzazione, provvederà a richiedere una partita IVA italiana e a compiere tutti i necessari adempimenti previsti dalla legge come un soggetto nazionale.

Se l'operatore straniero non ha in Italia una stabile organizzazione, può alternativamente

- nominare un suo rappresentante fiscale ai fini dell'IVA italiana, ossia una persona fisica o ente, residente in Italia, incaricato di assolvere per lui agli obblighi ed esercitare per lui i diritti previsti dalla normativa in materia d'IVA, oppure,
- se residente in uno dei paesi dell'Unione Europea o in uno dei paesi Extra-UE coi quali l'Italia ha stipulato accordi di assistenza reciproca in tema di imposte indirette, identificarsi direttamente in Italia ai fini IVA, assolvendo così direttamente gli obblighi ed esercitando i diritti previsti dalla normativa italiana.

La nomina del rappresentante fiscale o l'identificazione diretta deve seguire una speciale procedura e deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente

all'effettuazione della prima operazione rilevante ai fini dell'IVA italiana.

Una norma particolare è prevista per gli operatori extracomunitari che forniscono servizi elettronici a soggetti privati nell'ambito dell'Unione Europea.

La posizione IVA di un soggetto resta valida fino alla cessazione dell'attività.

#### Obblighi dei contribuenti

La normativa italiana prevede regole molto dettagliate relativamente a

- modalità e tempistica di emissione delle fatture
- contenuto delle fatture
- modalità di registrazione delle fatture emesse e ricevute
- modalità di emissione di note di credito e di debito
- calcolo dell'IVA da versare
- periodicità delle liquidazioni e dei versamenti IVA
- modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni IVA
- tenuta e presentazione degli elenchi Intrastat per operazioni effettuate con altri soggetti UE
- condizioni e modalità per la richiesta di rimborso dell'eventuale credito IVA.

Un soggetto con partita IVA italiana è tenuto annualmente a presentare una dichiarazione IVA in Italia. L'obbligo permane anche quando nel corso dell'anno non sono state poste in essere operazioni rilevanti ai fini dell'IVA. Vi sono tuttavia alcuni casi particolari in cui si è esentati da tale obbligo.

### 5.6.4 Altri regimi IVA

#### Regimi IVA speciali

Vi sono alcuni speciali regimi IVA che si applicano a chi opera in particolari settori di attività (es. produttori agricoli, editori, agenzie di viaggio e turismo, etc.)

#### Depositi doganali ed IVA

Norme particolari stabiliscono le condizioni per poter istituire e utilizzare depositi doganali (dove i prodotti sono in sospensione di dazi doganali e di IVA) e

depositi IVA (dove i prodotti sono in sospensione della sola IVA).

#### Liquidazione IVA di gruppo

Per i gruppi di società nazionali è prevista la possibilità di procedere alla liquidazione IVA di gruppo, compensando debiti e crediti IVA delle varie società.

## 5.7 L'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e altri tributi locali

L'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è un tributo locale il cui gettito è destinato ai Comuni.

Il presupposto impositivo è costituito dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli situati nel territorio dello Stato, qualunque sia la loro destinazione compresi gli immobili strumentali utilizzati nell'esercizio di attività d'impresa.

La base imponibile è rappresentata:

- per i fabbricati e i terreni agricoli, dalle rendite catastali moltiplicate per coefficienti che variano in base alla destinazione dell'immobile
- per le aree fabbricabili, dal valore commerciale dell'immobile al 1° gennaio dell'anno di imposizione;

È obbligato al versamento del tributo il proprietario dell'immobile, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie gravante sullo stesso.

L'imposta si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota fissata autonomamente da ciascun Comune variabile tra il 4 e il 7 per mille, che può arrivare fino a un massimo del 9 per mille nel caso di abitazioni non utilizzate.

Nel caso di comproprietà o di contitolarità di diritti, debitore dell'imposta è ciascun comproprietario o contitolare in relazione alla propria quota.

Sono previste esenzioni per gli immobili di enti pubblici destinati ad usi istituzionali, per quelli destinati ad attività religiose o culturali e per determinati terreni situati in zone montane o collinari.

#### Gli altri tributi locali

Nella categoria dei tributi locali - tributi il cui gettito spetta alla Regione, alla Provincia, o al Comune -si possono annoverare, tra gli altri:

- la Tassa per l'occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP);
- la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)
- il tributo provinciale per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente -
- l'addizionale regionale sui canoni di utenza delle acque pubbliche
- l'imposta regionale sulle concessioni statali
- la Tassa Automobilistica regionale

## 5.8 Imposta di registro

L'imposta di registro si applica agli atti scritti di qualsiasi natura (negoziale, amministrativa, giudiziaria) e ad alcuni contratti verbali.

Si distingue tra atti soggetti a registrazione obbligatoria e atti registrati volontariamente mentre in relazione al momento in cui sorge l'obbligo di registrazione si distingue tra atti soggetti a registrazione "in termine fisso" e atti soggetti a registrazione solo "in caso d'uso".

### 5.8.1 Soggetti obbligati e termini

Sono obbligati a richiedere la registrazione le parti del contratto, i notai e i pubblici ufficiali nonché i cancellieri e gli impiegati della amministrazione finanziaria.

Sono obbligati al pagamento dell'imposta i soggetti nel cui interesse viene effettuata la registrazione dell'atto ovvero le parti in causa. Sono inoltre coobbligati, per la sola imposta principale, i pubblici ufficiali.

L'imposta deve essere pagata all'atto della registrazione.

Il termine per la registrazione, fatta eccezione per alcuni particolari tipi di atti, è di 20 giorni (30 giorni per la locazione di beni immobili situati in Italia) a decorrere dalla data dell'atto se formato in Italia; per gli atti formati all'estero il termine è di 60 giorni.

### 5.8.2 Misura dell'imposta

La misura delle aliquote da applicare al valore imponibile dipende dalla natura e dall'oggetto dell'atto.

Qualora gli atti da sottoporre a registrazione si riferiscano a cessioni di beni o prestazioni di servizi soggetti ad Iva, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di € 129,11. Si considerano "soggette" ad IVA anche le operazioni non imponibili per mancanza del presupposto della territorialità e quelle esenti.

### 5.8.3 Agevolazioni

Gli atti di acquisto, che hanno ad oggetto fabbricati abitativi non di lusso, effettuati da persone fisiche che stabiliscano la propria residenza negli stessi, sono soggetti all'aliquota ridotta del 3%.

Gli atti di acquisto di immobili di interesse storico o artistico sono soggetti all'aliquota ridotta del 3%.

Il trasferimento di terreni agricoli a soggetti che siano imprenditori agricoli o cooperative/associazioni agricole sono assoggettati all'aliquota ridotta del 8%.

## 5.9 Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Il regime fiscale dei trasferimenti a titolo gratuito conseguenti a successioni per causa di morte o per atto tra vivi è stato radicalmente modificato dalla Legge 18 ottobre 2001, n. 383 con la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni. Tuttavia, con riguardo alle donazioni, alcuni atti ed altre liberalità tra vivi continuano ad essere soggette ad imposizione.

Sono infatti esclusi da imposizione (salvo l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in caso di trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari)

- gli atti di donazione effettuati a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e degli altri parenti fino al quarto grado;
- gli atti di donazione eseguiti nei confronti di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al

quarto grado di importo non superiore a € 180.759,91.

Sulla parte eccedente la franchigia di € 180.759,91 si applica l'imposta di registro. Qualora la donazione comprenda beni immobili, si applicano le imposte ipotecarie e catastali nella misura rispettivamente del 2% e del 1%.

## 5.10 Il regime dell'esercizio della navigazione

Il regime dell'esercizio della navigazione in Italia può avere discipline diverse, con particolare riferimento al regime fiscale ed alla composizione dell'equipaggio.

In particolare, i trattamenti mutano a seconda che le navi siano iscritte nel:

- Registro navale "Nazionale"
- Registro navale "Internazionale"

### 5.10.1 Regime fiscale applicabile per le navi iscritte nel Registro Nazionale

La tassazione avviene secondo regole ordinarie, con applicazione, quindi, dell'IRIS e dell'IRAP.

Il Registro navale Nazionale, prevede un equipaggio interamente composto da marittimi residenti UE.

### 5.10.2 Regimi applicabili per le navi iscritte nel Registro Internazionale

Il reddito derivante dall'esercizio della navigazione di navi iscritte nel Registro Internazionale concorre a formare il reddito complessivo limitatamente al 20 % del suo ammontare, mentre non è imponibile ai fini dell'IRAP.

Le plusvalenze (così come le minusvalenze) derivanti dalla cessione delle navi rientrano nel regime agevolativo a condizione che anteriormente alla cessione la nave sia stata iscritta nel Registro Internazionale per un periodo, ininterrotto, di almeno tre anni.

Vi possono essere iscritte le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

Tali navi non possono effettuare servizi di cabotaggio, salvo particolari eccezioni

Alle imprese di navigazione che gestiscono navi iscritte nel Registro Internazionale è attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo.

Il contributo così riconosciuto al datore di lavoro costituisce reddito fiscalmente esente. E' inoltre possibile fruire dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.

### 5.10.3 Regime della c.d. Tonnage Tax

Con il Decreto Legislativo 344/2003 è stato introdotto un sistema di tassazione forfetario del reddito derivante dall'esercizio della navigazione di navi iscritte nel Registro Internazionale ed adibite alle seguenti attività:

- trasporto di passeggeri
- trasporto di merci
- salvataggio, rimorchio e altre attività da svolgere in alto mare
- altre attività ausiliarie e in relazione con quelle di cui sopra.

Le navi devono avere un tonnellaggio eccedente le 100 Tonnellate.

Il regime è opzionale e può essere adottato con un'opzione vincolante di 10 anni da inoltrare alle competenti autorità fiscali entro tre mesi dall'inizio del primo esercizio di applicazione del regime.

Sono ammesse al regime forfetario le Società di capitali residenti in Italia.

Se il regime cessa di essere applicato, non può essere rinnovato fino a che l'originale termine decennale non sia passato.

La base imponibile per ogni nave è determinata giornalmente (esclusi i periodi nei quali le navi non sono operative) applicando al tonnellaggio un profitto predeterminato. Il dato ottenuto viene poi ulteriormente rettificato in funzione dell'età delle navi.

Le società che hanno optato per il regime di tassazione del tonnellaggio non possono optare per la tassazione di gruppo o il regime di trasparenza fiscale.

## 5.11 Adempimenti fiscali

Nel corso di ogni anno il contribuente è chiamato ad eseguire una serie di adempimenti che variano, per tipologia e per scadenza, in relazione alla categoria di soggetti cui lo stesso contribuente appartiene e all'imposta cui si riferisce l'adempimento.

### 5.11.1 Adempimenti ai fini delle imposte dirette

Sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES devono predisporre annualmente una dichiarazione al fine di poter provvedere al versamento delle imposte a saldo dell'anno per cui si redige la dichiarazione e degli acconti di imposta per l'anno in corso al momento della predisposizione della dichiarazione medesima.

Il versamento delle imposte è articolato sulla base di due acconti versati nel corso dell'anno d'imposta, quantificati in base alle imposte liquidate l'anno precedente, e di un saldo da versarsi nel mese di giugno dell'anno successivo a quello d'imposta.

La scadenza del versamento è fissata il 20 giugno (o il 20 luglio con una maggiorazione dello 0,40 %).

La dichiarazione deve essere presentata entro il mese di luglio di ogni anno o, se inviata telematicamente, entro il 31 ottobre.

### 5.11.2 IRAP

Anche per l'IRAP è necessario predisporre la dichiarazione annuale, da presentarsi congiuntamente alla dichiarazione dei redditi. Le modalità ed i termini di versamento coincidono con quelli previsti per le imposte dirette.

### 5.11.3 IVA

L'imposta sul valore aggiunto è liquidata e versata durante tutto il corso dell'anno.

Generalmente la liquidazione avviene su base mensile (per alcune categorie di soggetti è possibile optare per una liquidazione trimestrale).

Se la liquidazione mensile evidenzia un debito d'imposta il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferisce la liquidazione ovvero, in caso di liquidazione trimestrale entro il secondo mese successivo al termine del trimestre. L'eventuale credito sarà invece portato in detrazione nella liquidazione del mese o trimestre successivo. Entro il giorno 27 del mese di dicembre al contribuente è richiesto il versamento di un acconto sull'ultima liquidazione dell'anno.

Anche per l'IVA è necessario predisporre una dichiarazione annuale da presentarsi (tranne casi particolari) congiuntamente a quella per le imposte dirette.

Solo per i contribuenti che effettuano le liquidazioni trimestrali il termine per il versamento dell'imposta relativa all'ultimo trimestre è il 16 marzo dell'anno successivo.

Per tale imposta è previsto l'invio annuale di una comunicazione riepilogativa di dati da effettuarsi entro il mese di febbraio.

### 5.11.4 Compensazioni

E' prevista la possibilità di compensare crediti e debiti relativi alla stessa imposta (compensazione tradizionale) ovvero fra crediti e debiti derivanti da diverse imposte e contributi (compensazione orizzontale).

Il diritto alla compensazione, in questo caso, sorge solo dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo nel quale si è formato il credito.

### 5.11.5 ICI

La dichiarazione per gli immobili posseduti nel territorio comunale, con esclusione di quelli esenti, deve essere presentata da chi, in relazione agli stessi, è stato soggetto passivo, residente o non residente, nell'anno precedente.

La prima dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi se non si sono state variazioni.

Deve essere presentata la dichiarazione in caso di variazioni dipendenti da: acquisizioni a titolo oneroso, donazioni, cessioni di proprietà o altri diritti reali, o mutamento delle loro caratteristiche,

Il termine è generalmente coincidente con quello fissato per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

L'imposta si versa in due rate annuali di uguale importo: la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 20 dicembre.

## 6. Studi Associati

### **HLB Synergia Consulting Group**

#### **Segreteria Generale**

Via Dante 14 20121 Milano  
Tel. +39 02 862895 Fax +39 02 864198  
e-mail segreteria generale@synergiaconsulting.it

### **Alba (CN)**

#### **Studio Castellengo**

Via San Paolo 4 12051 Alba (CN)  
Tel. +39 0173 441502 Fax +39 0173 361114  
e-mail info@studiocastellengo.it

### **Ancona**

#### **Studio Mancinelli**

Via Caduti del Lavoro 40 60131 Ancona  
Tel. +39 071 2866628-29 Fax +39 071 2866630  
e-mail studio@studiomancinelli.com

### **Bari**

#### **Studio Preverin Lovecchio e Associati**

Via Bitritto 114/bis 70124 Bari  
Tel. +39 080 5061502 Fax +39 080 5052163  
e-mail info@studioassociatobari.it

### **Catania**

#### **Studio Garozzo**

Via Luigi Rizzo 18 95131 Catania  
Tel. +39 095 326777 Fax +39 095 326082  
e-mail studiogarozzo@studiogarozzo.it

### **Firenze**

#### **Studio Fazzini**

Via Garibaldi 15 50123 Firenze  
Tel. +39 055 2398430 Fax +39 055 264355  
e-mail fazzinie@studiofazzini.it

### **Genova**

#### **Studio Piana-Illuzzi-Queirolo-Trabattoni**

Viale Sauli 4 int.8 scala B 16121 Genova  
Tel. +39 010 530091 Fax +39 010 5533133  
e-mail studio@assoprof.net

### **Milano**

#### **Studio De Vecchi Holzmilller & Associati**

Via Ansperto 7 20123 Milano  
Tel. +39 02 8052238 Fax +39 02 80509284  
e-mail info@devecchiholzmilller.com

Via V. Pisani 28 20124 Milano  
Tel. +39 02 673977101 Fax +39 02 67397799  
e-mail info@devecchiholzmilller.it

### **Studio Gerla Associati**

Via Dante 9 20123 Milano  
Tel. +39 02 89095151 Fax +39 02 89095143  
e-mail studiogerla@studiogerla.com

### **Modena**

#### **Studio Commercialisti Modena**

Strada delle Fornaci 20 41100 Modena  
Tel. +39 059 2920911 Fax +39 059 346643  
e-mail studio@studiocommercialistimo.it

### **Roma**

#### **Studio Palandri**

Piazza Navona 49 00186 Roma  
Tel. +39 06 6867841 Fax +39 06 6896075  
e-mail esspal@tin.it

### **Tolmezzo (UD)**

#### **Studio Rizza**

Via Renato del Din 18 Tolmezzo (UD)  
Tel. +39 0433 44477-41758  
Fax +39 0433 467020  
e-mail p.rizza@studio-rizza.it

Via Marinelli 16 Udine  
Tel. +39 0432 204444 -52 Fax +39 0432 229043

### **Torino**

#### **Studio Boidi**

Via Andrea Doria 15 Torino  
Tel. +39 011 8126767 Fax +39 011 8122300  
e-mail info@studioboidi.it

### **Studio Palea**

Via Ettore De Sonnaz 19 10121 Torino  
Tel. +39 011 5613282  
Fax +39 011 5611733 +39 011 5617886  
e-mail mail@studiopalea.it

Via Dante 14 20121 Milano  
Tel. +39 02 867259 Fax +39 02 864198

### **Treviso**

#### **Studio Bortolomol**

Piazza Filodrammatici 1 31100 Treviso  
Tel. +39 0422 410996 Fax +39 0422 412263  
e-mail mail@studiobortolomol.it

### **Vicenza**

#### **Studio Rebecca & Associati**

Contra' Lodi 31 36100 Vicenza  
Tel. +39 0444 320420 Fax +39 0444 320460  
e-mail segreteria@studiorebecca.it